

Art. 48

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è **dovere**¹ civico.
3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

¹ E' un dovere fino a che rimane come è stabilito dalla Costituzione, ovvero fino a che qualcuno non ne modifichi l'esercizio contro la volontà del popolo elettore, tanto più se la modifica si scontra con la Costituzione (v. illegittimità della legge). E' un dovere nella misura in cui chi lo riceve (sulla fiducia) lo rispetta facendo a sua volta il proprio dovere e non gli interessi personali o di ristretta cerchia della popolazione.